



ATENEO PONTIFICIO  
REGINA APOSTOLORUM

IL RETTORE

## **Regolamento per l'istituzione di Master, Diplomi di perfezionamento o specializzazione, e corsi di perfezionamento nell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum**

### **Articolo 1. Oggetto**

1. Lo scopo di questo regolamento è disciplinare l'istituzione dei master, diplomi e corsi di perfezionamento (cf. *Reg. Gen.*, art. 68 § 2) nell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum per garantire la qualità e l'adeguamento agli interessi istituzionali.
2. Si applica unicamente ai programmi che concedono crediti.

### **Articolo 2. Definizione dei titoli** (cf. *Reg. Gen.*, art. 68 § 2)

1. Master di I livello: programma di studio post-laurea di almeno 60 crediti (1500 ore), riguardante un settore di studio, che rilascia un titolo accademico di master universitario. Per esservi ammessi occorre il possesso della laurea di primo ciclo o titoli equivalenti.
2. Master di II livello: programma di studio post-laurea di almeno 60 crediti (1500 ore), riguardante un settore di studio, che rilascia un titolo accademico di master universitario. Per esservi ammessi occorre il possesso della laurea di secondo ciclo o titoli equivalenti.
3. Diploma di perfezionamento o specializzazione: programma finalizzato ad approfondire un ambito disciplinare di almeno 6 crediti (150 ore). Per esservi ammessi in genere si richiede il possesso di un titolo di studi di livello universitario.
4. Corso di perfezionamento: corsi per l'aggiornamento e approfondimento di un settore di studio; almeno 2 crediti (50 ore). Per esservi ammessi occorre il possesso di almeno il titolo di scuola superiore.

### **Articolo 3. Presentazione delle proposte**

1. Le proposte di attivazione di un master, dei diplomi e dei corsi perfezionamento possono essere avanzate dai Decani delle facoltà o Direttori di istituti dell'Ateneo, sentiti i rispettivi consigli, secondo il calendario per la programmazione stabilito dal Vicerettore Accademico.

2. La proposta di istituzione deve essere presentata al Vicerettore Accademico che, previo parere del Vicerettore Amministrativo, la sottoporrà al Consiglio Direttivo, se si tratta di un master, o al Rettore se si tratta di un diploma o di un corso di perfezionamento.

#### **Articolo 4. Criteri generali**

I criteri assunti dall'Ateneo per l'istituzione di un master, diploma o corso di perfezionamento sono fondamentalmente:

1. la consonanza con la missione dell'Ateneo e della facoltà o istituto proponente;
2. l'opportunità strategica;
3. la rispondenza a un bisogno sociale ed ecclesiale;
4. la consistenza e qualità accademica della proposta;
5. la sostenibilità economica.

#### **Articolo 5. Contenuto della proposta per l'istituzione di un master di I o II livello**

La proposta per l'istituzione di un master di I o II livello deve presentarsi nell'apposita modulistica e contenere:

1. il verbale della seduta del consiglio di facoltà o dell'istituto proponente nella quale è stato discussa la proposta;
2. la giustificazione alla luce dei criteri per l'istituzione dei master nell'Ateneo, stabiliti all'articolo 4 del presente regolamento;
3. nome e qualifica del coordinatore del master, che deve essere scelto preferibilmente tra i docenti stabili della facoltà o istituto;
4. l'elenco provvisorio del comitato scientifico e dei docenti;
5. il regolamento del master;
6. il titolo del master e gli obiettivi formativi;
7. le tematiche fondamentali, gli ambiti o aree disciplinari e l'elenco provvisorio dei corsi;
8. i titoli richiesti per l'ammissione;
9. la durata, il calendario, le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività;
10. i requisiti per il rilascio del titolo;
11. le eventuali collaborazioni con altre istituzioni;
12. uno studio di mercato che presenti la viabilità del progetto;
13. il budget, specificando gli aspetti economici che incidono, in particolare: costo diviso in iscrizione e retta; eventuali concessioni di riduzioni di tasse accademiche (RTA); numero minimo di iscritti per l'avvio dell'attività; eventuali accordi e convenzioni che danno diritto a sconti; eventuali sconti previsti per gruppi o altri eventi relativi all'attività.

#### **Articolo 6. Contenuto della proposta per l'istituzione di un diploma**

La proposta per l'istituzione di un diploma deve essere presentata nell'apposita modulistica e contenere:

1. il verbale della seduta del consiglio di facoltà o dell'istituto proponente nella quale è stato discussa la proposta;

2. la giustificazione alla luce dei criteri per l'istituzione dei master nell'Ateneo, stabiliti all'articolo 3 del presente regolamento;
3. il nome del coordinatore del diploma;
4. il titolo, gli obiettivi formativi e le tematiche fondamentali;
5. l'elenco provvisorio del comitato scientifico e dei docenti;
6. i titoli richiesti per l'ammissione;
7. le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività;
8. la durata delle attività e il calendario;
9. i requisiti per il rilascio dei crediti.
10. il budget, specificando gli aspetti economici che incidono, in particolare: costo diviso in iscrizione e retta; eventuali concessioni di riduzioni di tasse accademiche (RTA); numero minimo di iscritti per l'avvio dell'attività; eventuali accordi e convenzioni che danno diritto a sconti; eventuali sconti previsti per gruppi o altri eventi relativi all'attività.

#### **Articolo 7. *Contenuto della proposta per l'istituzione di un corso di perfezionamento***

La proposta per l'istituzione di un corso di perfezionamento essere presentata nell'apposita modulistica e contenere:

1. il verbale della seduta del consiglio di facoltà o dell'istituto proponente nella quale è stato discussa la proposta;
2. la giustificazione alla luce dei criteri per l'istituzione dei corsi di perfezionamento nell'Ateneo, stabiliti all'articolo 3 del presente regolamento;
3. il nome del responsabile del corso;
4. il titolo, gli obiettivi formativi e le tematiche fondamentali;
5. l'elenco provvisorio dei docenti;
6. i titoli richiesti per l'ammissione;
7. le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività;
8. la durata delle attività e il calendario;
9. i requisiti per il rilascio dei crediti.
10. il budget, specificando gli aspetti economici che incidono, in particolare: costo diviso in iscrizione e retta; eventuali concessioni di riduzioni di tasse accademiche (RTA); numero minimo di iscritti per l'avvio dell'attività; eventuali accordi e convenzioni che danno diritto a sconti; eventuali sconti previsti per gruppi o altri eventi relativi all'attività.

#### **Articolo 8. *Approvazione***

1. I Master di I e II livello sono istituiti con decreto rettorale, previo consenso del consiglio direttivo.
2. I diplomi di perfezionamento e i corsi di perfezionamento sono approvati dal Rettore, previa presentazione del vicerettore accademico.
3. Le eventuali modifiche, che non cambino la sostanza di quanto approvato dal Rettore, possono essere autorizzate dal vicerettore accademico su proposta del decano o del direttore dell'istituto proponente.
4. Le eventuali modifiche di carattere economico, che non cambino la sostanza di quanto approvato dal Rettore, possono essere autorizzate dal vicerettore amministrativo su proposta del decano o del direttore dell'istituto proponente.

### **Articolo 9. Rilascio di ECTS**

1. Per il rilascio di ECTS lo studente deve compiere tutti i requisiti accademici previsti nel regolamento del master, dei diplomi o del corso di perfezionamento. Tra i requisiti deve essere prevista una prova finale o altre forme di verifica del profitto.
2. Un ECTS equivale a 25 ore accademiche di cui le ore di didattica frontale debbono essere comprese fra sei e dodici. Non saranno riconosciuti i crediti che non erogino almeno sei ore frontali.

### **Articolo 10. Aspetti finanziari**


1. Nell'ambito dei corsi di perfezionamento e dei corsi di aggiornamento professionale non è previsto alcun compenso per professori e ricercatori stabili presso l'Ateneo.
2. Ai docenti strutturati presso altri atenei, potranno essere liquidati compensi professionali secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11. Convenzioni**

Nel caso di istituzione di master, corso di perfezionamento o altro corso in collaborazione con istituzioni terze, viene stipulata apposita convenzione che definisca gli impegni delle parti. Per le modalità di stipula si rinvia alla normativa vigente (cfr. *Reg. Gen.* art. 111).

Le presenti Norme sono state approvate dal Rettore il 28 gennaio 2015, dopo aver sentito il Consiglio Direttivo in data 10 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 2 § 2 del *Regolamento Generale* dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, ed entrano in vigore il 2 febbraio 2015.



  
P. Jesús Villagrasa, L.C.  
Rettore